

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 30 ottobre 2001

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685371 - 06-51685074.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.Lazio.it.

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico previa registrazione on-line.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

SOMMARIO

PARTE I

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 giugno 2001, n. 858.
Comune di Cerveteri (RM). Variante alle N.T.A. del vigente piano regolatore generale, zona rurale (art. 18). Reiezione. Pag. 5
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 luglio 2001, n. 1089.
Usi civici, Università agraria di Campagnano. Approvazione atto di conciliazione tra l'Università agraria di Campagnano e la ditta «Monaco Bernardi Michela». Giudizio presso la Corte di Appello di Roma Pag. 9
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 luglio 2001, n. 1151.
Usi civici, Comune di Cassino. Approvazione atto di conciliazione tra il Comune di Cassino e la ditta «Consorzio IRI-CAV Uno». R.G. n. 25/1998 pendente avanti il Commissariato per gli usi civici nel Lazio, Toscana e Umbria Pag. 11
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 luglio 2001, n. 1152.
Usi civici, Comune di Castrocielo. Approvazione atto di conciliazione tra il Comune di Castrocielo e la ditta «Consorzio IRI-CAV Uno». R.G. n. 25/1998 pendente avanti il Commissariato per gli usi civici nel Lazio, Toscana e Umbria. Alienazione di terreno di demanio collettivo .. Pag. 13
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 luglio 2001, n. 1153.
Usi civici, Comune di Castro dei Volsci. Approvazione atto di conciliazione tra il Comune di Castro dei Volsci e la ditta «Consorzio IRI-CAV Uno». R.G. n. 25/1998 pendente avanti il Commissariato per gli usi civici nel Lazio, Toscana e Umbria. Alienazione di terreno di demanio collettivo .. Pag. 15
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 luglio 2001, n. 1154.
Usi civici, Comune di Roccasecca. Approvazione atto di conciliazione tra il Comune di Roccasecca e la ditta «Consorzio IRI-CAV Uno». R.G. n. 25/1998 pendente avanti il Commissariato per gli usi civici nel Lazio, Toscana e Umbria Pag. 17
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 agosto 2001, n. 1184.
Comune di Itri (LT). Variante di salvaguardia e adeguamento al piano regolatore generale (Deliberazione consiliare 18 ottobre 1998, n. 86). Approvazione Pag. 19
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 agosto 2001, n. 1185.
Comune di Castro dei Volsci (FR). Variante al piano regolatore generale per la realizzazione di un parcheggio pubblico in località «Stazione» (D.C. n. 18 del 16 marzo 2000, D.C. n. 31 del 29 giugno 2000, D.G.C. n. 33 del 3 aprile 2000). Legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 1, comma 5 e legge regionale 2 luglio 1987, n. 36, art. 5 e art. 6. Approvazione .. Pag. 38

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

28 GIU. 2001

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL _____

=====

ADDI' **28 GIU. 2001** NELLA SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE, IN VIA DELLA PISANA, 1301 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL VICE SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi.
OMISSIS

ASSENTI: STORACE-ARACRI-CIARAMELLETTI-ROBILOTTA-VERZASCHI-

DELIBERAZIONE N° 858

OGGETTO: _____ Comune di Cerveteri (RM)
 Variante alle N.T.A. del vigente P.R.G.
 Zona Rurale - (art.18) - Reiezione



LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA DELL'ASSESSORE ALL'URBANISTICA E CASA

VISTA la legge urbanistica 17/8/1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. 15/1/1972, n. 8;
VISTA la L.R. 5/9/72, n. 8;
VISTA la L.R. 15/5/1997, n. 127;

VISTA la deliberazione consiliare n. 57 del 28/07/99, con la quale il predetto Comune ha adottato una variante alle N.T.A. del vigente P.R.G. del proprio territorio finalizzata alla modifica della normativa riguardante le zone agricole.

PREMESSO che il Comune di Cerveteri (RM) è dotato di un P.R.G. approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 3505 del 7/6/80;

CONSIDERATO che gli atti e gli elaborati relativi alla variante di cui trattasi, presentati all'Assessorato all'Urbanistica e Casa per l'approvazione, sono stati da questo sottoposti all'esame del Comitato Tecnico Consultivo Regionale;

VISTO il voto n. 443/3 ^{emesso} emesso nell'adunanza dell'11/01/2001, allegato alla presente delibera quale parte integrante sotto la lettera A) con il quale il predetto Consesso ha espresso il parere che la variante di che trattasi non sia meritevole di approvazione per i motivi specificati nel voto stesso;

RITENUTO di condividere e fare proprio il predetto voto del Comitato tecnico Consultivo Regionale n. 443/3 dell'11/01/2001;


DELIBERA

Per i motivi indicati nel voto n. 443/3 ^{emesso} emesso dal Comitato tecnico Consultivo Regionale nell'adunanza dell'11/01/2001, che costituisce parte integrante della presente delibera (alla quale viene allegato sotto la lettera A) la variante alle N.T.A. del vigente P.R.G. - zona rurale (art. 18) adottata dal Comune di Cerveteri (RM) con delibera consiliare n. 57 del 28/7/99 non è meritevole di approvazione e pertanto va restituita al Comune interessato ai sensi dell'art. 1 della legge 765/67. Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge 127/97.

La presente delibera sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL VICE PRESIDENTE: F.to Giorgio SIMEONI

IL VICE SEGRETARIO: F.to Dott. Adolfo PAPI



- 3 LUG. 2001



REGIONE LAZIO

Assessorato
Urbanistica e Casa

Comitato Tecnico Consultivo
Legge Regionale 8.11.1977, n. 43
Prima Sezione

REGIONE LAZIO
ASSESSORATO URBANISTICA E CASA
L'Assessore

09 APR. 2001

Roma, li

ALLEGATO **A**

ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE

N° **858** DEL **28 GIU. 2001**

La Commissione Relatrice
(Dr. Arch. Demetrio Carini)
(Dr. Arch. Paolo Henrici De Angelis)

VOTO : N° 443/3
Adunanza del 11/01/2001

OGGETTO: Comune di Cerveteri (RM)
Variante alle N.T.A. del vigente P.R.G. – Zona Rurale (art. 18)
Delib. del C.C. n. 57 del 22/07/99.

LA SEZIONE

VISTA la nota n. 8048 del 16/06/2000, con la quale il Comune di Cerveteri ha trasmesso gli atti relativi alla variante in oggetto.


PREMESSO

Il Comune di Cerveteri è dotato di P.R.G. con D.G.R. n. 3505 del 07/06/80.
Con deliberazione del C.C. n. 57 del 22/07/99 il Comune ha adottato la variante alle N.T.A. del vigente P.R.G. finalizzata alla modifica della normativa riguardante le zone agricole.
A seguito della pubblicazione degli atti, risultano pervenute al Comune n. 36 osservazioni per le quali l'Amministrazione Comunale ha controdedotto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 17/02/00

La variante è costituita dai seguenti atti:

1. Delibera di C.C. n. 57 del 22/07/99 avente per oggetto: "Modifica Norme tecniche di attuazione del vigente P.R.G. – Zona rurale";
2. Certificato di deposito presso la segreteria Comunale;
3. Certificato di avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio
4. Manifesto dell'avviso pubblico;
5. Copia del Foglio Annunci Legali della Provincia di Roma con la pubblicazione dell'Avviso di Deposito;

6. Certificato di avvenuto deposito degli atti inerenti nuove N.T.A. alla libera visione del pubblico;
7. Registro del protocollo delle osservazioni;
8. Copia delle n. 36 (trentasei) osservazioni pervenute in tempo utile;
9. Delibera del C.C. n. 4 del 17/02/00 avente per oggetto: *“Delibera di C.C. n. 57 del 22/07/99 – Variante art. 18 delle N.T.A. del P.R.G. – Zona Rurale – esame osservazioni e controdeduzioni”*



CONSIDERATO

La variante normativa proposta attiene la modifica dell'art.18 delle N.T.A. del vigente P.R.G. relativo alle zone rurali del Comune di Cerveteri il quale, così come riportato nelle premesse della citata deliberazione, risulterebbe carente per alcuni aspetti edilizi – urbanistici, quali: l'altezza massima dei fabbricati, il numero ammissibile delle costruzioni rurali insistenti sul lotto minimo; le caratteristiche tipologiche dei fabbricati, etc.

Parte delle aree agricole: Borgo S. Martino e Quartaccio interessate dalla variante normativa, risultano acquisite al territorio del Comune di Cerveteri dal Comune di Roma a seguito del distacco amministrativo avvenuto ai sensi della L.R. n. 11/90. Tali zone hanno pertanto una normativa di zona agricola diversa dal restante territorio Comunale.

La variante sostituisce e modifica l'art. 31 della D.G.R.L. n. 3505 del 7&6/80, di approvazione del P.R.G., l'attuale articolo 18 delle N.T.A. del vigente P.R.G. e l'art.11 delle NTA del P.R.G. del Comune di Roma.

La variante, anche se finalizzata ad uniformare la normativa agricola in tutto il territorio Comunale, contrasta con quella di carattere generale contenuta nel Capo II° dell'art. 54 e seguenti della L.R. n. 38/99 recante “norme sul governo del territorio”, per la quale costituiscono a titolo esemplificativo, elemento vincolante per l'ottenimento della concessione edilizia per la residenza in zona agricola la titolarità dell'imprenditore agricolo. Anche gli aspetti attinenti i parametri edilizi che si distaccano completamente dal contenuto della citata legge regionale, risultano sostanzialmente in contrasto con i criteri proposti per l'edificazione in zone agricole.

Occorre infine ricordare che con Voto prot. n. 471 del 24/2/99, il C.T.C.R. 1^ Sezione ha esaminato una variante al P.R.G. finalizzata anch'essa ad adeguare la normativa urbanistica della zona Borgo S. Martino - Quartaccio - adottata dall'Amministrazione Comunale con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 16/6/95.

In tale occasione la 1^ Sezione del C.T.C.R. ha proposto, la restituzione, al Comune della pratica in questione per rielaborazione.

Questa sezione ritiene che, al fine di definire coerentemente la pianificazione nelle zone agricole, l'Amministrazione Comunale debba, a seguito di quanto previsto dalla legge Regionale n. 38/99 e dalla delibera di Giunta Regionale n. 2503 del 12/12/2000 avente per oggetto “Criteri ed indirizzi per le individuazioni delle diverse aree produttive del Lazio ai fini degli adempimenti comunali di cui all'art. 2 della legge Regionale 4 settembre 2000, n.28” provvedere ad adeguare il proprio strumento urbanistico al contenuto della citata legge, ritenendo che l'esclusiva modifica delle N.T.A. non possa costituire, da sola, lo strumento per pianificare un territorio su cui sono esistenti peraltro situazioni estremamente diversificate.

In relazione a quanto sopra rappresentato questa sezione è del

PARERE

Che la variante alle N.T.A. del vigente P.R.G. - "zona rurale (art. 18)" del Comune di Cerveteri (RM), adottata con delib. del C.C. n. 57 del 22/7/99, debba essere respinta e restituita all'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 1 della Legge 765/67.

Il Segretario del C.T.C.R.
(Dr. Arch. Valter Michisanti)



Il Presidente del C.T.C.R.
(Dr. Arch. Massimo Rinversi)

